

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2012, n. 35-3407

Dipendente Dott.ssa Stefania Solitro; autorizzazione ad assumere incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota del 09.01.2012 la Dott.ssa Stefania Solitro, funzionario assegnato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, ha richiesto la proroga fino a tutto il 2012 dell'incarico di Giudice Onorario presso il Tribunale di Torino, già autorizzato con D.G.R. n. 27-1536 del 18.02.2011, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 212/2011, in base al quale è stata prevista per tutti i magistrati onorari in scadenza al 31.12.2011, la proroga fino al 31.12.2012.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

ritenuto quindi di dover prendere atto della proroga, in considerazione anche del fatto che non sono mutate le condizioni previste per autorizzare lo svolgimento dell'incarico indicati nella citata D.G.R. n. 27-1536 del 18.02.2011;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

vista la L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. 3) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.1.1989 n. 10, la Dott.ssa Stefania Solitro, funzionario assegnato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta

Regionale, a prorogare fino a tutto il 31.12.2012 lo svolgimento della funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Torino, di cui alla D.G.R. n. 27-1536 del 18/02/2011.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente alla dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)